

2ª TORNATA DEL 3 GIUGNO

REGNOLI. Domando la parola.

FERRARIS, relatore. Di questo voi ne avete una spiegazione ed una prova in materia del tutto analoga nelle leggi generali che sono in vigore nelle diverse parti d'Italia, riguardo alle pensioni vitalizie.

In queste leggi, come già trovate avvertito nella relazione, è dichiarato che le pensioni vitalizie, quando sono costituite a titolo di liberalità, possono essere dichiarate non soggette a sequestro.

Il legislatore per tal modo non ha voluto al certo indicare che fossero queste pensioni sottratte alle semplici misure conservatorie, ma ha voluto evidentemente statuire che fossero tanto più ed a maggior ragione, sottratte agli atti giudiziari di pignoramento coattivo.

Vedete dunque come la parola *sequestro*, applicata alla materia degli stipendi o delle pensioni, voglia effettivamente significare quell'atto con cui in parte o tutto lo stipendio o la pensione verrebbe in altri coattivamente trasferito.

Ciò tutto premesso, voi scorgete come le leggi già sancite nel 1850 e nel 1851 per le pensioni dell'esercito di terra e dell'armata di mare, e le leggi per le pensioni e per gli stipendi degli impiegati civili del 14 aprile 1864, voi scorgete come tutte queste leggi, dicendo che gli stipendi non possono nè cedere, nè sequestrarsi, hanno voluto significare che nessun impiegato potesse per atto volontario far cessione di tutto o parte del suo stipendio, o della sua pensione, e dichiarare che le pensioni e gli stipendi fossero sottratti a quegli atti che si qualificano *sequestri*, ma che sono quegli atti per mezzo dei quali viene coattivamente lo stipendiato od il pensionato privato di tutto o parte del suo stipendio o della sua pensione.

Trovandoci adunque di fronte alla difficoltà che si voleva allontanare, vale a dire a determinare se la sanzione di questa legge avesse potuto recare qualche nocimento o modificazione negli atti di *cessione* o di *regaliv*, naturalmente ne veniva la necessità di stabilire una distinzione tra gli atti di *cessione*, e così tra le convenzioni volontarie e gli atti con cui si fosse proceduto coattivamente.

La Commissione, riguardo agli atti di *cessione*, e così di traslazione volontaria, credette, per voto della sua maggioranza, dovesse la legge arrestarsi al rispetto dei diritti che si ritennero come legittimamente quesiti. Quindi stimò che non si dovesse, nè fosse conveniente, di fare alcuna dichiarazione in proposito, lasciando anche per avventura che la questione venisse sottoposta e decisa dai tribunali giudiziari, ove qualcuno credesse di proporla.

Ma in quanto ai *sequestri*, credette doversi adottare una diversa misura.

I *sequestri*, essendo atti con cui l'impiegato viene coattivamente spogliato, presentano una questione importantissima, anche allo stato della attuale legislazione, e così fatta astrazione della legge, che ora sta in discussione.

La questione è, se a colui il quale sia munito di un titolo esecutivo possa spettare il diritto di agire per mezzo di pignoramento sopra un credito che ancora non esiste e che solo viene maturando in seguito.

Il pignoramento dà l'idea, parte dal supposto, s'informa al concetto dell'apprensione materiale: ora non si può materialmente apprendere ciò che ancora non esiste, e non può esistere, salvo quando, prestata l'opera personale, e nulla intervenendo, che ne paralizzi lo effetto, sia, in fatto ed in diritto, nato, e reso perfetto il pagamento dello stipendio o della pensione.

Per conseguenza di questa dichiarazione, il sequestro, quando voglia tradursi in via di *pignoramento*, non potrebbe, per avventura, colpire, salvochè quelle rate di pensione le quali già si trovassero maturate od in corso d'immediata maturazione.

Parve dunque alla Commissione che, senza recar offesa alla regola della non retroattività e piuttosto a risolvere in modo autentico, secondo la volontà espressa dalla Camera, questo punto di controversia, ritenuto che per le *cessioni* si dovessero lasciare le cose alla disposizione dei principii generali di diritto, pei *sequestri* si dovesse sancire che i medesimi cessassero dall'aver qualsiasi effetto dal giorno in cui sarebbe andata in osservanza la legge. Ma siccome i *sequestri* avrebbero potuto riferirsi a rate già maturate, cioè agli *arretrati*, servendosi della stessa locuzione che già sta nella legge principale, si volle venisse dichiarato potessero aver effetto riguardo a questi arretrati.

Per un temperamento di transizione, ed eziandio per un qualche riguardo a quel principio di giustizia che potesse dimanare dalla natura del sequestro, si propose che i *sequestri* potessero essere ancora operativi sopra quella rata di pensione che si trovasse in corso d'immediata maturazione.

Quindi, ferme le cessioni, tutti i sequestri cesserebbero di aver effetto nel giorno in cui venisse a maturare, per ciascuno stipendio e per ciascuna pensione, la rata in corso nel giorno dell'osservanza della legge.

E questo è il concetto che la Commissione si è studiata di tradurre nel testo dell'articolo addizionale che vi è stato questa sera distribuito.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Regnoli.

REGNOLI. Io credo non potersi accettare l'articolo addizionale che ha proposto la Commissione, e che testè fu difeso dal relatore. Io credo che con quell'articolo, se così lo votassimo, si vada incontro a molti inconvenienti; certo, si offende il principio del nostro diritto pubblico e civile della non retroattività delle leggi, ed oltre a questo si fa una confusione maravigliosa fra la legge che riguarda i sequestri degli stipendi dei militari e quella, totalmente diversa e già promulgata, che riguarda gli impiegati civili. Nè mi persuadono affatto le ragioni addotte testè dall'onorevole relatore.

Si pretende, in sostanza, sebbene non si sia accennato questa volta apertamente, che si possa dal legislatore odierno impedire il corso ulteriore dei sequestri ante-